



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ALESSANDRIA

Via Trotti, 120 - 15121 ALESSANDRIA - Telefono 380/7573598

sito web: <http://ordinealessandria.conaf.it>

e-mail: ordinealessandria@conaf.it P.E.C.: protocollo.odaf.alessandria@conafpec.it

FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Alessandria, 11 giugno 2014


Sale Convegni Camera di Commercio di Alessandria


SEMINARIO DI FORMAZIONE: “AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: ASPETTI, INTERPRETAZIONI, COMPETENZE”

*L'evoluzione del paesaggio nella normativa italiana
nazionale e regionale*

Dott. Agr. Antonio Lucotti

Dott. For. Fabrizio Masarin


 [COSTITUZIONE della Repubblica Italiana - art. 9](#)


 [Legge 28 febbraio 1985, n. 47](#)


Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive


 [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)



"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

 [D.P.C.M. 12 dicembre 2005 \(relazione paesaggistica\)](#)

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'[articolo 146, comma 3](#) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

▪ [Legge 9 gennaio 2006, n. 14](#) 

Ratifica ed esecuzione della  [Convenzione europea sul paesaggio](#), fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

 [Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139](#) 

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 11 giugno 1922 n° 778

PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO

Art. 1

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le **cose immobili** la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro **bellezza naturale** o della particolare connessione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le **bellezze panoramiche**.

(vengono istituiti i Parchi nazionali Gran Paradiso, d'Abruzzo, dello Stelvio, del Circeo)

Abrogata dalla Legge 29.06.1939 n° 1497

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 29 giugno 1939 n° 1.497

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Art. 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1° **le cose immobili** che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2° **le ville, i giardini e i parchi** che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3° **i complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4° **le bellezze panoramiche** considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. (istituzione degli elenchi a livello provinciale) (abrogata)

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Regio Decreto 3 giugno 1940 n° 1357

Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Art. 9

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge meriti di essere protetto, la **Commissione provinciale** deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Deve poi tener presente, in modo particolare:

- 1) che fra le cose immobili contemplate dall'articolo 1, n. 1, della legge sono da ritenersi compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;
- 2) che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;
- 3) che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;

Regio Decreto 3 giugno 1940 n° 1357

- 4) che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;
- 5) che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 1 giugno 1939 n° 1089 (Legge “Bottai”)

TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO

Art. 1

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. **Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.**

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

1° gennaio 1948

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 15 gennaio 1972 n° 8

"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici"

Art. 1

Il trasferimento predetto riguarda altresì la **redazione** e l'**approvazione** dei **piani territoriali paesistici** di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382

(Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione)

Art. 82

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per **la protezione delle bellezze naturali** per quanto attiene alla loro **individuazione**, alla loro **tutela** e alle relative sanzioni.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n°
312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale.

Art. 1.

"All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 (1);

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)

- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22-10-1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29-6-1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

(Art. 1 bis : redazione piani paesistici)

(Art. 1 quater: elenco corsi d'acqua pubblici esclusi)

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (Galassini)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

Vincoli D.M. 1/8/85 (Galassini):

Numerosi Decreti Ministeriali (78 in Piemonte che interessano territori di 262 comuni) emanati in attuazione dell'articolo 2 del D.M. 21 settembre 1984 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1985 n° 298, avevano delimitato aree dichiarate di rilevante interesse paesaggistico ambientale: per esse era previsto un vincolo di inedificabilità assoluta.

I "galassini" riguardano il 14% del territorio regionale (372.207 ettari sui 2.538.298 dell'intera Regione), ma di questi 372.207 ettari solo il 20% (pari a 74.810 ettari) è tutelato esclusivamente dai Decreti, in assenza di altri vincoli di tutela ambientale

Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (Galassini)

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2002 n. 38-7278

D.M. 21 settembre 1984, art. 2 - Delimitazione aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale. Disposizioni

Con questo atto la Regione Piemonte prende atto, al fine di concludere la controversia durata più di vent'anni (riguardante il fatto che la Regione stessa e molti comuni interessati hanno sempre avuto incertezze nel riconoscere natura giuridica, efficacia e vigenza di tali decreti in quanto emanati ben oltre la data perentoria del 6 settembre 1985) dell'interpretazione data dal Governo sulla parziale vigenza, in Piemonte, dei vincoli posti in essere dai "galassini".

Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (Galassini)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 298 del 19 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (30%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 dicembre 1985 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 105

**MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**Dichiarazioni di notevole interesse
pubblico riguardanti comuni della
regione Piemonte**

Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (Galassini)



Comprendorio di Alessandria

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985

— confine dell'area

IGMI
carta topografica d'Italia
1:25000

10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45

Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (Galassini)

Tale zona è così delimitata: il perimetro ha inizio nel punto più occidentale in cui l'autostrada n. 21 Torino-Piacenza incontra il confine fra i territori comunali di Alessandria e di Pietra Marazzi. Da tale punto la linea segue verso sud-est l'autostrada, separando quindi prima il Tanaro e poi il Bormida, fino a dove l'autostrada scavalca la Roggia della Ressia. Abbandonata l'autostrada, da tale roggia il perimetro segue verso est-nord-est lasciando così all'interno la regione « Sardegna »; sempre seguendo la roggia, il perimetro compie una grande curva verso nord-ovest, raggiungendo così il fiume Tanaro. Il perimetro segue allora verso il Tanaro, fino dove la sponda sinistra del fiume incontra il confine fra i territori comunali di Rivarone e Montecastello. Lasciando Rivarone all'esterno, il perimetro segue tale confine verso ovest, lasciando sempre all'interno il territorio comunale di Montecastello, anche quando la citata linea incontra una nuova linea di confine del territorio comunale di Montecastello con quello di Pecetto di Valenza.

Da tale nuova linea il confine segue verso sud-ovest, fino a raggiungere il confine del territorio comunale di Pietra Marazzi, confine che la linea segue prima verso sud-ovest poi verso ovest. La linea che stiamo seguendo (di confine fra Pecetto di Valenza e Pietra Marazzi) incontra poi la linea di confine fra il comune di Alessandria e Pietra Marazzi. Da tale linea il perimetro segue quindi verso sud fino alla località cascina del Magnano. A questo punto, la linea segue la strada che verso sud-ovest passando per la cascina Mingone scende verso la pianura, dove incontra all'altezza della cascina Derossi la strada che da Pavone di Alessandria raggiunge all'altezza della cascina Barcellona la strada Alessandria-Valle S. Bartolomeo. La nostra linea segue allora verso sud-est la strada per Pavone d'Alessandria fino a raggiungere il confine comunale fra Alessandria e Pietra Marazzi.

Da Tale confine la linea segue verso sud-ovest tornando così al suo punto d'origine.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

Convenzione Europea del Paesaggio e Legge 9 gennaio 2006, n° 14

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio,
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"

La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000.

È stata firmata dai ventisette Stati della Comunità Europea e ratificata da dieci, tra cui l'Italia nel 2006.

Definizione di "paesaggio"

« "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. »

Convenzione Europea del Paesaggio e Legge 9 gennaio 2006, n° 14

La Convenzione prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza o originalità, ed include espressamente:

« ...paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati." »

All' art. 6 - Misure specifiche, lett. E (Applicazione) recita:

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 2.

Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*) convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ha poi modificato la definizione di bosco

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227

Art. 4

Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni ...
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

PASSAGGI PER LA CREAZIONE DI UNA LEGGE QUADRO SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Plurimi tentativi di riforma: il principale con l'istituzione della Commissione Franceschini, che fa proprio il termine “BENE CULTURALE” in sostituzione della “cosa d'arte” della legge Bottai ed elabora un concetto di bene culturale esteso anche al paesaggio e riassumibile nell'espressione (ancora molto attuale!) di testimonianza avente valore di civiltà

1999: viene approvato il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”, ora abrogato dal Codice Urbani

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

PASSAGGI PER LA CREAZIONE DI UNA LEGGE QUADRO SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

SECONDO PASSAGGIO

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”): nuova definizione delle competenze tra Stato e Regioni. La tutela dei beni culturali resta nelle competenze legislative Statali.

La valorizzazione dei beni culturali si sposta tra le competenze legislative concorrenti

TERZO PASSAGGIO

Legge 6 luglio 2002 n° 137 ("Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici"): delega per un codice dei beni culturali e del paesaggio;

D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i. : D. Lgs. 156 e 157 del 2006, D. Lgs. 62 e 63 del 2008, legge 106/2011, legge 98/2013 e 112/2013, decreto-legge 83/2014)

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (URBANI)

Art. 146. Autorizzazione

(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli [136](#), [143, comma 1, lettera d\)](#), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurne modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

(si veda il d.l.n.c.m. 12 dicembre 2005)

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo [167, commi 4 e 5](#), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. **Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.**

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 3-quater, comma 1, legge n. 112 del 2013, poi dall'art. 12, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2014)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo [143, commi 4 e 5](#). Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli [140, comma 2](#), [141, comma 1](#), [141-bis](#) e [143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo [149, comma 1](#), alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli [149, comma 2](#), [141, comma 1](#), [141-bis](#) e [143, comma 1](#) lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo [140, comma 2](#), entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo [10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

9. Decorsi inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. **Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.** Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli [19, comma 1](#) e [20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni.

(comma così modificato dall'art. 12, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2014)

(il regolamento è stato emanato con il d.P.S. n. 139 del 2010)

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (URBANI)

.....

Parte III

Beni paesaggistici titolo I Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio)

1. Ai fini del presente codice **per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.**
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Articolo 134. (Beni paesaggistici)

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree indicati all'Articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree indicate all'Articolo 142;
 - c) gli immobili e le aree *[comunque]* **tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici** previsti dagli articoli 143 e 156.

Articolo 135. (Pianificazione paesaggistica)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136. (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
 - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 142. (Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 Settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146. (Autorizzazione).

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.**
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
- 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.** Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione

Articolo 148. (Commissioni locali per il paesaggio)

1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle **commissioni per il paesaggio** di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
2. **Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.**
3. **Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.**
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.

Articolo 149.

(Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Fatta salva l'applicazione dell'Articolo 143, comma 5, **lettera a)** [*e dell'Articolo 156, comma 4*], non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'Articolo 146, dall'Articolo 147 e dall'Articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'Articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 12 dicembre 2005

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22/01-2004, n. 42

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Decreta:

Art. 1. Relazione paesaggistica

1. **Nell'allegato** al presente decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Allegato D.P.C.M. 12 dicembre 2005

RELAZIONE PAESAGGISTICA.

1. Finalità
2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica.
3. Contenuti della relazione paesaggistica.
 - 3.1 Documentazione tecnica.

La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si può avvalere delle analisi paesaggistiche ed ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia:

- A) elaborati di analisi dello stato attuale:
- B) elaborati di progetto:

4. Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale
 - 4.1. Interventi e/o opere a carattere areale.

Si intendono ricompresi in questa categoria i sotto elencati interventi:

- Complessi sportivi, parchi tematici;
- Complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- Campeggi e caravanning;
- Impianto agro-forestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura con esclusione degli interventi di cui all'art.149, comma 1, lett. c) del Codice;

Allegato D.P.C.M. 12 dicembre 2005

- Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio;
- Dighe, sbarramenti ed invasi;
- Depositi di merci o di materiali;
- Infrastrutturali portuali ed aeroportuali;
- discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti.
- Attività minerarie di ricerca ed estrazione
- Attività di coltivazione di cave e torbiere
- Attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi

4.2. Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete:

- opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie
- reti infrastrutturali;
- torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione;
- impianti di risalita;
- interventi di sistemazione idrogeologica;
- sistemi di irrigazione agricola
- interventi di urbanizzazione primaria.

CRONOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del dlgs 22/01- 2004, n. 42 s.m.i.

Art. 1. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, **indicati nell'elenco di cui all'allegato I** che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1, comma 1)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice;
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:

aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;

interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;

realizzazione o modifica di balconi o terrazze;

inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;

realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne

(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:

rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;

modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;

modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;

realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;

inserimento di canne fumarie o comignoli;

realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;

realizzazione di abbaini o elementi consimili

(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe.

Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;

26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;

27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante

"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 – Allegato 1

36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

<http://www.regione.piemonte.it/territorio/normativa.htm>

- [Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) 
"Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni
- [Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20](#) 
"Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e successive modifiche ed integrazioni
- [Legge Regionale 14 marzo 1995, n. 35](#)  >
Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale
- [Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 50](#) 
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte
- [Legge Regionale 10 novembre 2004, n. 33](#) 
Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia
- [Legge Regionale 16 gennaio 2006, n. 2](#) 
Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda
- [Legge Regionale 16 giugno 2008, n. 14](#) 
Norme per la valorizzazione del paesaggio
- [Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32](#) 
Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
- [Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 - estratto articolo 14, commi 7 e 8](#)
Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica
- [Legge Regionale 21 ottobre 2010, n. 23](#) 
Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 3 aprile 1989 n° 20

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici

Gli articoli vigenti sono solo più:

Art. 1 (Finalita' della legge)

Art. 2 (Strumenti ed azioni di tutela)

Art. 10 (Autorizzazioni)

Art. 11 (Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431)

Art. 15 (Poteri cautelari)

Art. 16 (Vigilanza e sanzioni)

Artt. 17-20 (Norme coordinamento, finanziarie, transitorie)

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 14 marzo 1995 n° 35

Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici
nell'ambito comunale

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze.

I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come "Beni Culturali Architettonici" nell'ambito del Comune.

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 3 aprile 1995 n° 50

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del piemonte.

La Regione Piemonte individua gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la valorizzazione.

L'inclusione nell'elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 56/1977 l'istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

L'elenco degli alberi vincolati è disponibile sul sito internet, sezione paesaggio, della Regione Piemonte

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali

Accordo per la relazione paesaggistica semplificata

in attuazione dell'art 3 del D.P.C.M 12 dicembre 2005 la Regione Piemonte in data 27/06/2007 ha sottoscritto con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte l'Accordo di sotto riportato che prevede il ricorso alla relazione paesaggistica semplificata per specificate tipologie d'intervento

Articolo 3

E' ammessa la richiesta di autorizzazione corredata da Relazione Paesaggistica con documentazione semplificata per le seguenti tipologie di opere:

Accordo per la relazione paesaggistica semplificata – art. 3

1. interventi elencati nella Legge Regionale 03 aprile 1989, n. 20 (1) e successive modifiche e integrazioni all'art 13, comma 1 lettera a), b), c), d), e), f) ,g) e h ter) e comma 2 lettera a), b), c)
2. interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici contenuti entro il 20% del volume esistente e varianti in corso d'opera di interventi già autorizzati;
3. manufatti di ridotte dimensioni (contenute entro un massimo di 25 metri quadrati) come bassi fabbricati, depositi attrezzi, legnaie, autorimesse, tettoie, cabine elettriche ecc,
4. taglio di piante di alto fusto in pertinenze private e pubbliche, al di fuori delle aree boscate;
5. taglio raso di superfici boscate governate ad alto fusto inferiori ai 2500 metri quadrati;
6. trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro;

Accordo per la relazione paesaggistica semplificata – art. 3

7. modifiche morfologiche contenute entro 5.000 metri cubi;
8. interventi di adeguamento e ammodernamento di impianti tecnici esistenti quali linee elettriche non superiori a 15000 volt; impianti fognari, acquedottistici e altri servizi a rete; installazione di antenne e parabole su impianti esistenti;
9. interventi di natura idraulica, quali opere di difesa spondale, briglie, soglie, argini ecc;
10. opere di pavimentazione stradale e di adeguamento dimensionale della sezione non superiore al 20%, comprensive di manufatti di sostegno di controripa e di sottoscarpa;
11. rinnovi di autorizzazioni per interventi non completati nei cinque anni di validità del nulla osta regionale, che non comportino alcuna ulteriore modificazione e/o ampliamento rispetto al progetto precedentemente autorizzato;
12. interventi costituenti lotto esecutivi di progetti generali già approvati ai sensi della normativa paesaggistica vigente (PEC, PIP, etc)

Se ci sono due norme diverse per l'autorizzazione sullo stesso tipo di bene vincolato, quale seguono?

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Finalità della presente legge è l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Istituzione della Commissione Regionale Paesaggio e delle Commissioni Locali del Paesaggio

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

Gestione e promozione economica delle foreste

Art. 3: definizione di bosco e foresta

Art. 13: Regolamento Forestale

Art. 19: trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso

- 1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.*
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, sotto forma di autorizzazione integrata per i boschi gravati anche da vincolo idrogeologico.*

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR

Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 ha sottoposto a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità indicati nel suo allegato, tra i quali si citano i tagli selettivi di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.

Dal combinato disposto delle norme, si evince che gli interventi di manutenzione della vegetazione riparia da realizzarsi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale non debbono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs, n. 42/2004, neanche nella forma semplificata definita dal D.P.R. n. 139/2010, con specifico riferimento al n. 33 dell'allegato (*taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali*)

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013

Il Consiglio dei Ministri, in data 27 gennaio 2012, ha esaminato e approvato il decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo, in cui *vengono apportate importante modifica al* All'articolo 2 (*Definizione di bosco e di arboricoltura da legno*) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 introducendo all'art. 3 il seguente comma 3 bis:

Non sono, altresì, considerati bosco:

- a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;*
- b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;*
- c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;*
- d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.*

CRONOLOGIA NORMATIVA REGIONALE

Circolare del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2014, n. 2/AGR/URB

Definizione di bosco: applicazione dell'art. 3 comma 3 bis della l.r. n. 4/2009

“Gestione e promozione economica delle foreste”.

Con la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AGR/URB del 18.02.2014 (*Definizione di bosco: applicazione dell'art. 3 comma 3 bis della l.r. n. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste”*) si è voluto fornire alcune indicazioni volte a chiarire l'applicazione di tale norma finalizzata, in particolare, al recupero a coltivi e a pascoli di spazi attualmente occupati da vegetazione arborea.

Vengono quindi specificate le definizioni di "nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età" (comma 3 bis, lett. a), "terrazzamenti in origine di coltivazione agricola" (comma 3 bis lett. c), "paesaggi agrari e pastorali di interesse storico" (comma 3 bis lett. d) e chiariti i rapporti tra la disciplina forestale e la normativa in materia paesaggistica (D. lgs. 42/2004).

Grazie per l'attenzione e...

scusate per la noia!